

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA di CUNEO

COMUNE di SALMOUR

VARIANTE PARZIALE
N° 11 AL P.R.G.C.

(5° comma art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.)

PROGETTO DEFINITIVO

Modifiche ex Art. 17 - 12° comma
L.R. 56/77 e s.m.i.
Luglio 2025

elaborato:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E INTEGRAZIONI ALLE
NORME DI ATTUAZIONE

committente:

COMUNE DI SALMOUR

inquadramento territoriale
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
A.S.L. CN1

progettista:

dott. Giorgio Scazzino - Urbanista
Via Matteotti n. 2 - 12073 Ceva (CN)

aggiornamento cartografia	atti amministrativi	n. delibera	adozione	esecutività	pubblicazione
	progetto preliminare				
	controdeduzioni				
	prog definitivo				

SITUAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA GENERALE

Il Comune di Salmour è dotato di Piano Regolatore Generale formato ai sensi del titolo III della Legge regionale n° 56/77 ed approvato con D.G.R. n° 39-3662 del 28.01.1991.

Successivamente al P.R.G.C. sono state apportate la Variante Strutturale n° 1 e la Variante in Itinere alla Variante n° 1 approvate definitivamente con D.G.R. n° 54240 del 29.10.2001, con pubblicazione sul B.U.R. n° 45 del 7.11.2001.

Con D.C.C. n° 7 del 27.02.2002 è stata approvata la Variante Parziale n° 1.

Con D.G.R. n° 3-8318 del 3.02.2003 è stata approvata la Variante Strutturale n° 2.

Con D.C.C. n° 19 del 7.06.2004 è stata approvata la Variante Parziale n° 2.

Con D.C.C. n° 29 del 14/12/2005 è stata approvata la Variante Parziale n° 3.

Il Comune di Salmour inoltre si è dotato del Regolamento Edilizio conforme a quello tipo regionale ai sensi della L.R. n. 19/1999, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 28/02/2005 pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 07/04/2005 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 26/09/2005 pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 24/11/2005.

Il Piano di classificazione acustica del territorio comunale è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 27/09/2004.

Con D.C.C. n° 12 del 30/05/2008 è stata approvata la Variante Parziale n° 4.

Con D.C.C. n° 03 del 19/02/2010 è stata approvata la Variante Parziale n° 5.

Con D.C.C. n° 46 del 29/11/2011 è stata approvata la Variante Parziale n° 6.

Con D.C.C. n° 39 del 17/12/2012 è stata approvata la Variante Parziale n° 7.

Con D.C.C. n° 3 del 23/02/2015 è stata approvata la Variante Parziale n° 8.

Con D.C.C. n° 41 del 27/11/2017 è stata approvata la Variante Parziale n° 9.

Con D.C.C. n° 24 del 25/10/2023 è stata approvata la Variante Parziale n° 10.

Con D.C.C. n° 03 del 25/02/2025 è stata approvata la Variante Parziale n° 11.

Sono state inoltre apportate seimodifiche non costituenti Varianti al PRGC, ai sensi dell'art. 17, comma 8° (ora comma 12°), della L.R. 56/77 e s.m.i.

Il Comune di Salmour si è dotato della perimetrazione dei centri e nuclei abitati, ai sensi degli art. 12, comma 2, numero 5bis), e 81 della L. R. n. 56/1977, modificata dalle L.R. 25 marzo 2013 n. 3 e L.R. 12 agosto 2013 n. 17.

Le norme appena richiamate prevedono che la perimetrazione dei centri e nuclei abitati sia redatta su mappe catastali aggiornate, per cui il Comune ha provveduto all'aggiornamento catastale delle tavole cartografiche costituenti gli elaborati del PRGC riferite ad inizio 2014.

Con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 30/09/2020 è stata approvata la modifica non costituente Variante-Settembre 2020 ai sensi dell'art.17, comma 12 della L.R.n.56/77 e s.m.i.

Con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 24/03/2022 è stata approvata la modifica non costituente Variante- Marzo 2022 ai sensi dell'art.17, comma 12 della L.R. n.56/77 e s.m.i.

Con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 26/04/2023 è stata approvata la modifica non costituente Variante- Aprile 2023 ai sensi dell'art.17, comma 12 della L.R. n.56/77 e s.m.i.

La presente Variante non Variante si inserisce nel quadro sopra richiamato e viene redatta ai sensi dell'art. 17, comma 12°, della L.R. 56/77 e s.m.i.

MOTIVAZIONI E CONTENUTI DELLE MODIFICHE

L'Amministrazione Comunale ha rilevato l'esigenza di apportare alcune modifiche allo strumento urbanistico generale vigente, non costituente Variante, le quali rientrano nella procedura di cui alla L.R. 56/1977 e s.m.i. articolo 17, comma 12°, lettera a) e b) e pertanto propone quanto segue:

1) Aggiornamento cartografia di Piano relativa all'adeguamento di porzioni di area destinata a infrastruttura pubblica (Capoluogo Via Paratino)

L'Amministrazione Comunale ha avviato da tempo l'iter procedurale relativamente alla sistemazione della strada pubblica esistente di via Paratino (Lavori di messa in sicurezza e manutenzione) ed ha altresì predisposto il progetto esecutivo.

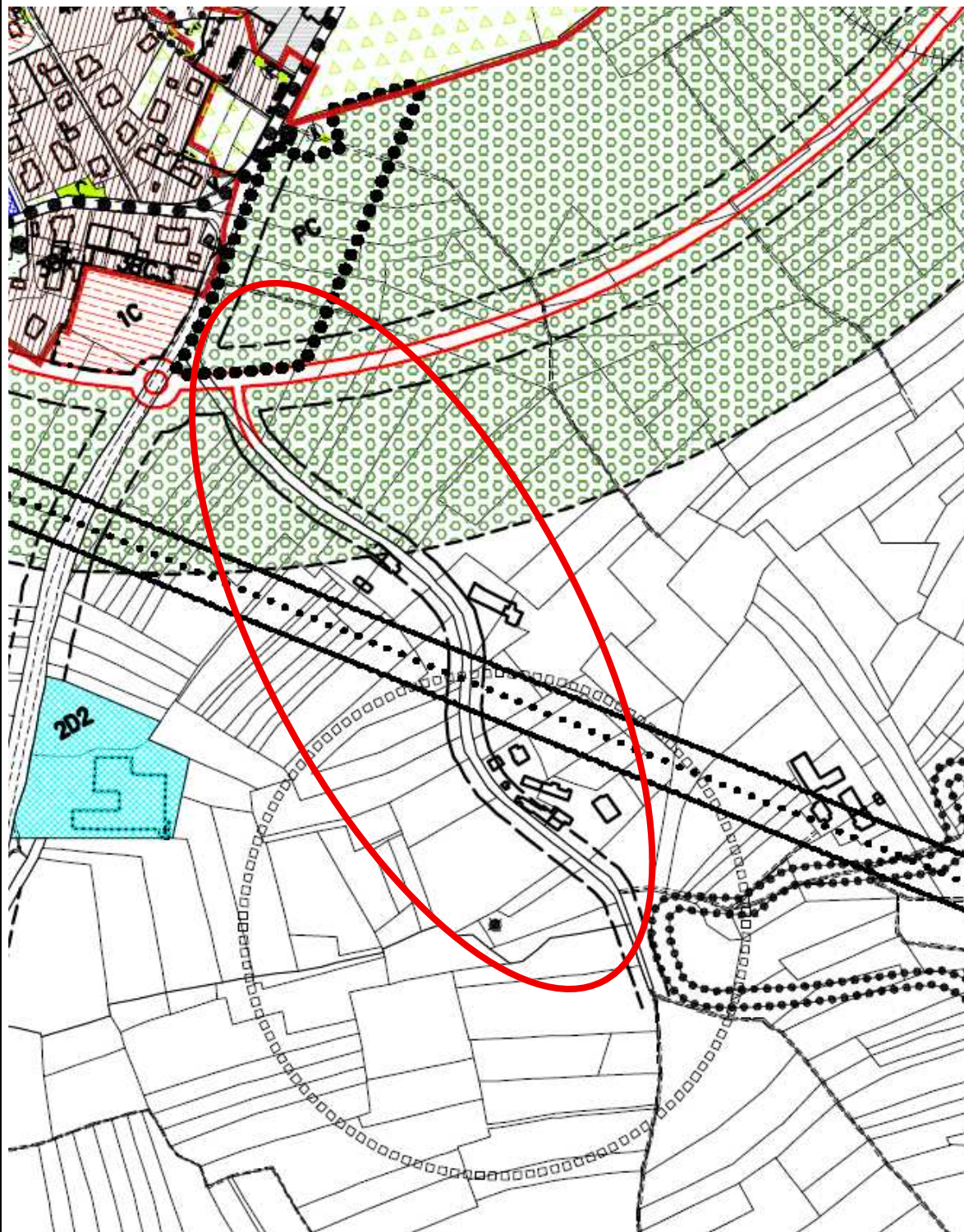
Al fine di realizzare tale opera, come si desume dalla lettura del progetto, si rende necessario occupare limitate porzioni di aree di proprietà privata destinate nel PRGC vigente come area agricola per consentire l'ampliamento del sedime stradale attualmente non rispondente a quanto riportato nel Piano.

Si precisa che l'acquisizione delle suddette aree sono già state concordate con i proprietari delle stesse e sono stati stipulati i relativi verbali di cessione amichevole.

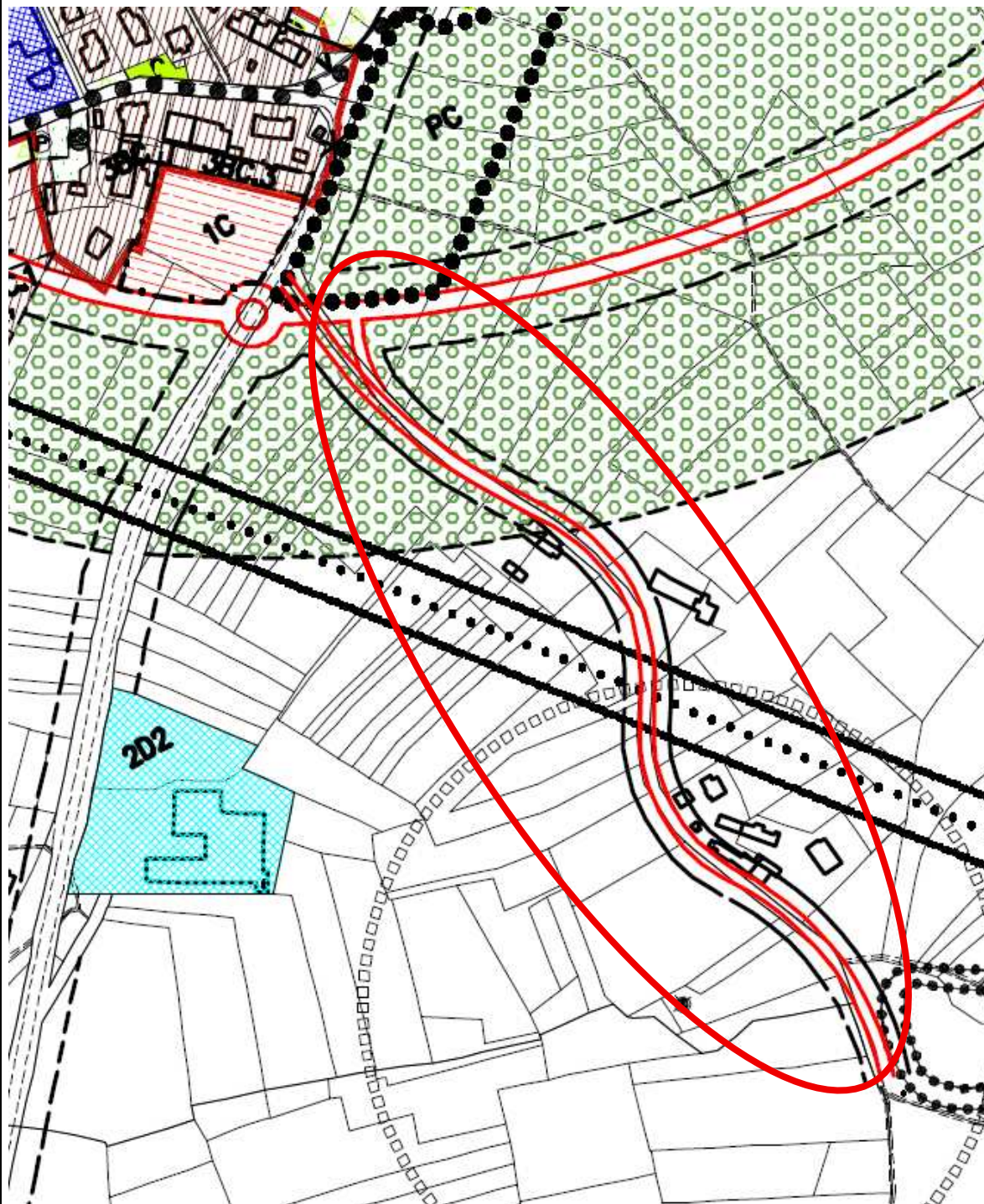
Tuttavia, ancorché il PRGC vigente individui il tracciato della predetta strada, da una accurata lettura della cartografia di Piano (Tavola n.5/V9- Sviluppo del Piano- scala 1:2.000) non risulta riportato graficamente nel dettaglio il predetto tracciato a quello previsto nel progetto esecutivo dell'intervento viabilistico e pertanto occorre aggiornare la Tavola di Piano per renderlo conforme urbanisticamente all'intervento di progetto che comprenda l'area effettivamente occupata dal sedime stradale.

Tale modificazione rientra nella procedura di cui all'art.17, comma 12, lettera b) della L.R.n.56/77 e s.m.i. (*gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale*), risulta compatibile altresì con quanto riportato nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 5 agosto 1998 n°12/PET nella quale si precisa che non costituiscono Variante al PRG gli adeguamenti di limitata entità delle aree destinate a infrastrutture, servizi e attrezzature di interesse generale sia in diminuzione che in aumento della superficie delle singole aree destinate dal Piano a pubblici servizi.

MODIFICA N.1 DEL P.R.G.C. VIGENTE (VARIANTE PARZIALE N. 11)
TAVOLA 4:–Aspetto Generale del Piano – (l'area interessata è indicata con un cerchio di colore rosso)



MODIFICA N.1 DEL P.R.G.C. VARIATO - TAVOLA 4:– Assetto Generale del Piano
– (l'area interessata è indicata con un cerchio di colore rosso)



2) Aggiornamento cartografia di Piano:riconoscimento depuratori pubblici esistenti nel Capoluogo

Da tempo nel Capoluogo sono in funzione due impianti di depurazione a servizio della fognatura comunale i quali però per mero errore cartografico non sono ancora stati riportati nella cartografia dello strumento urbanistico vigente pertanto occorre aggiornare la suddetta cartografia all'effettivo stato dei luoghi.

In particolare, come da comunicazione pervenuta al Comune da parte di "Alpiacques.p.a "di Fossano, l'impianto di Rio Pietre è ubicato nella particella catastale 16 del Foglio 10, mentre l'impianto di Rio Paralupo risulta ubicato nelle particelle catastali 84 e 86 del 10 del foglio 10; entrambi gli impianti hanno una potenzialità di 150 a.e.

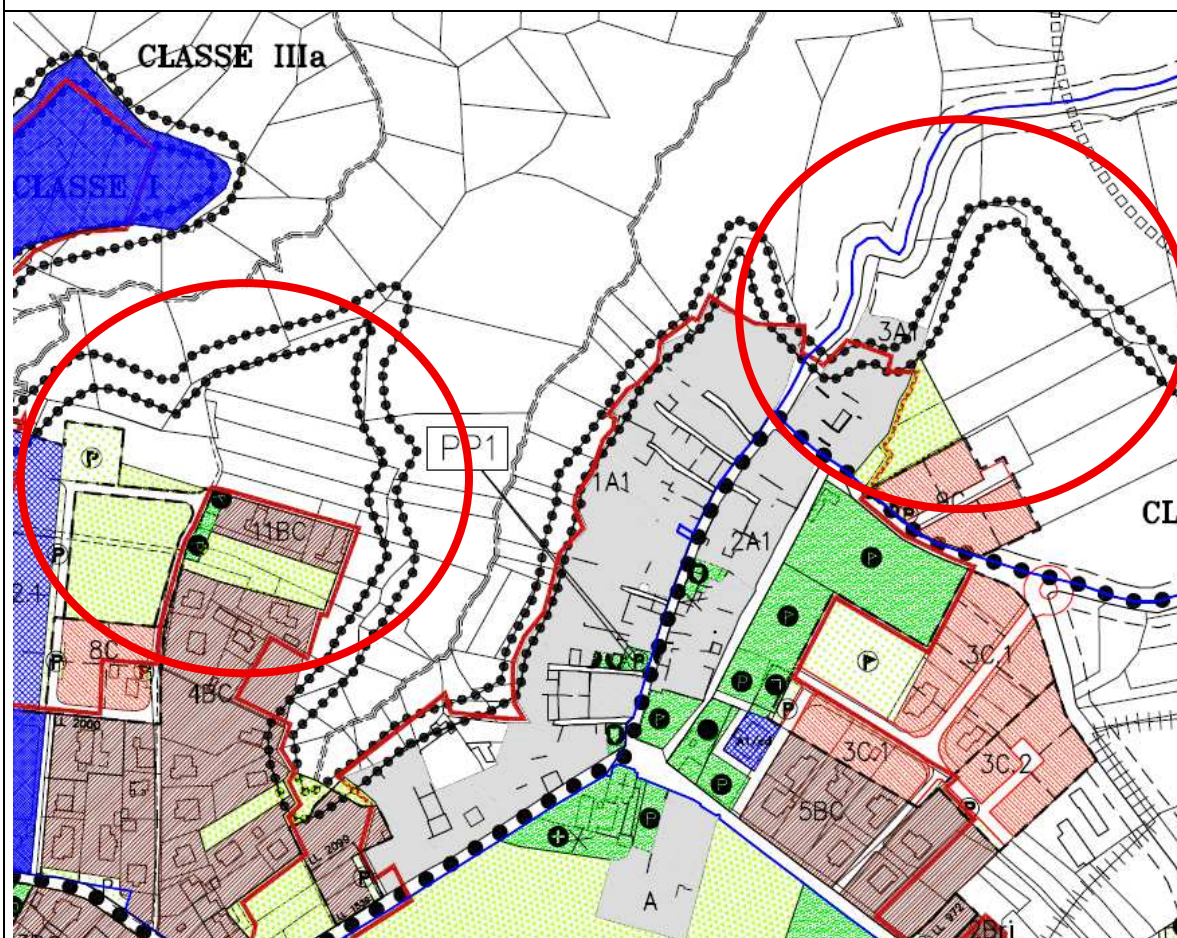
Occorre inserire nelle Norme di Attuazione all'articolo 19 "Aree soggette a vincoli speciali" la seguente precisazione:" m) fasce di rispetto ai depuratori comunali esistenti" e nell'art.29" Tipi di intervento in aree soggette a vincoli speciali" la seguente disposizione:

" m) gli impianti pubblici di depurazione esistenti determinano una fascia di rispetto di mt.100 misurata dalla recinzione dell'impianto stesso ai sensi dell'art.26 della D.C.R. n.179-18293 del 2/11/2021.

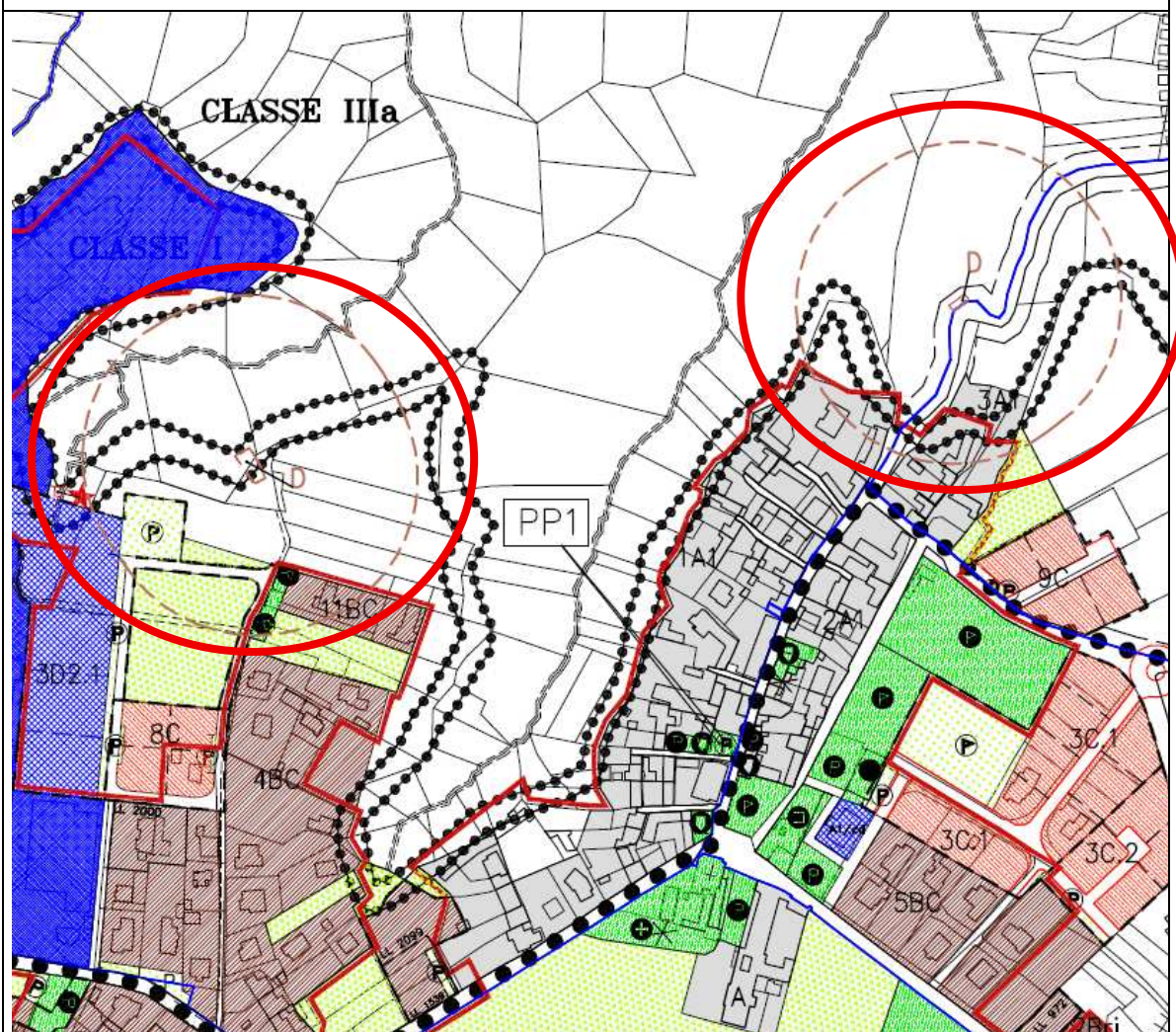
L'area deve essere piantumata secondo le indicazioni del Comune e non è consentita l'edificazione di nuovi volumi, se non quelli necessari agli impianti stessi.

Sui fabbricati esistenti nella fascia di rispetto sono consentiti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con ampliamento del 20% del volume preesistente per adeguamento igienico-sanitario e/o funzionale-distributivo e sia compatibile con le altre prescrizioni cartografico-normative del PRGC."

La modifica viene apportata ai sensi del comma 12, lettera a) dell'articolo 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. (le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti tra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio) e riguarda la Tavola n.4" Assetto Generale del Piano" in scala 1:5.000 e la Tavola n.5 "Sviluppo del Piano "in scala 1:2.000.



MODIFICA N.1 DEL P.R.G.C. VARIATO - TAVOLA 4:– Assetto Generale del Piano
– (l'area interessata è indicata con un cerchio di colore rosso)



3) Aggiornamento cartografia di Piano relativa al riconoscimento dell'accesso viabile esistente di Via del Vaj con la strada provinciale SP45 (Capoluogo)

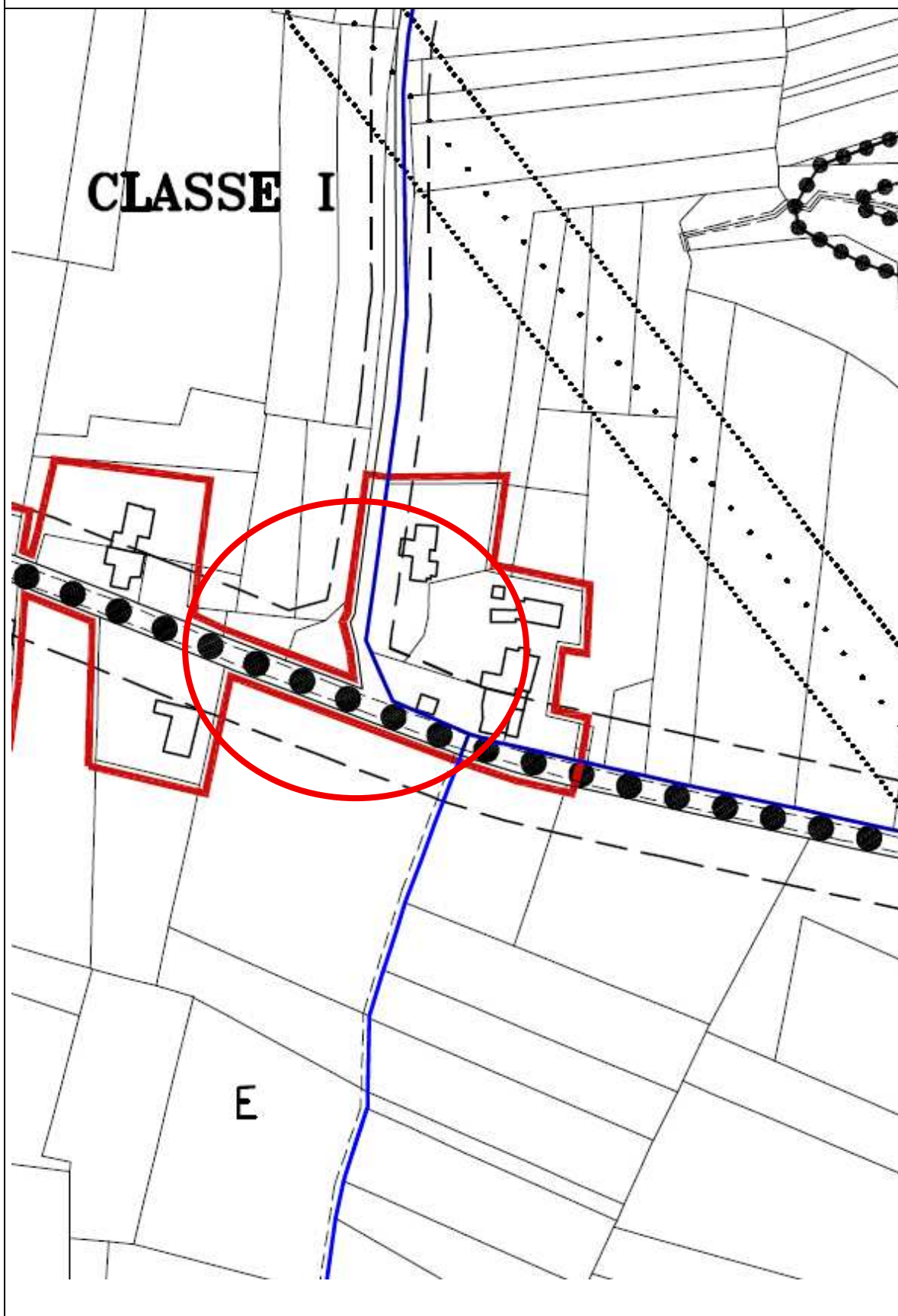
Da una attenta lettura della cartografia del Piano (Tav.n.5 "Sviluppo del Piano" in scala 1:2.000) è emersa la non piena rispondenza dello stato attuale, come segnalato dall'Ufficio Tecnico Comunale, riguardante l'accesso viabile, esistente da tempo, di Via del Vaj con la strada provinciale SP45.

Pertanto occorre aggiornare lo strumento urbanistico vigente, correggendo l'errore materiale riscontrato, all'effettivo stato dei luoghi e pertanto occorre porre rimedio..

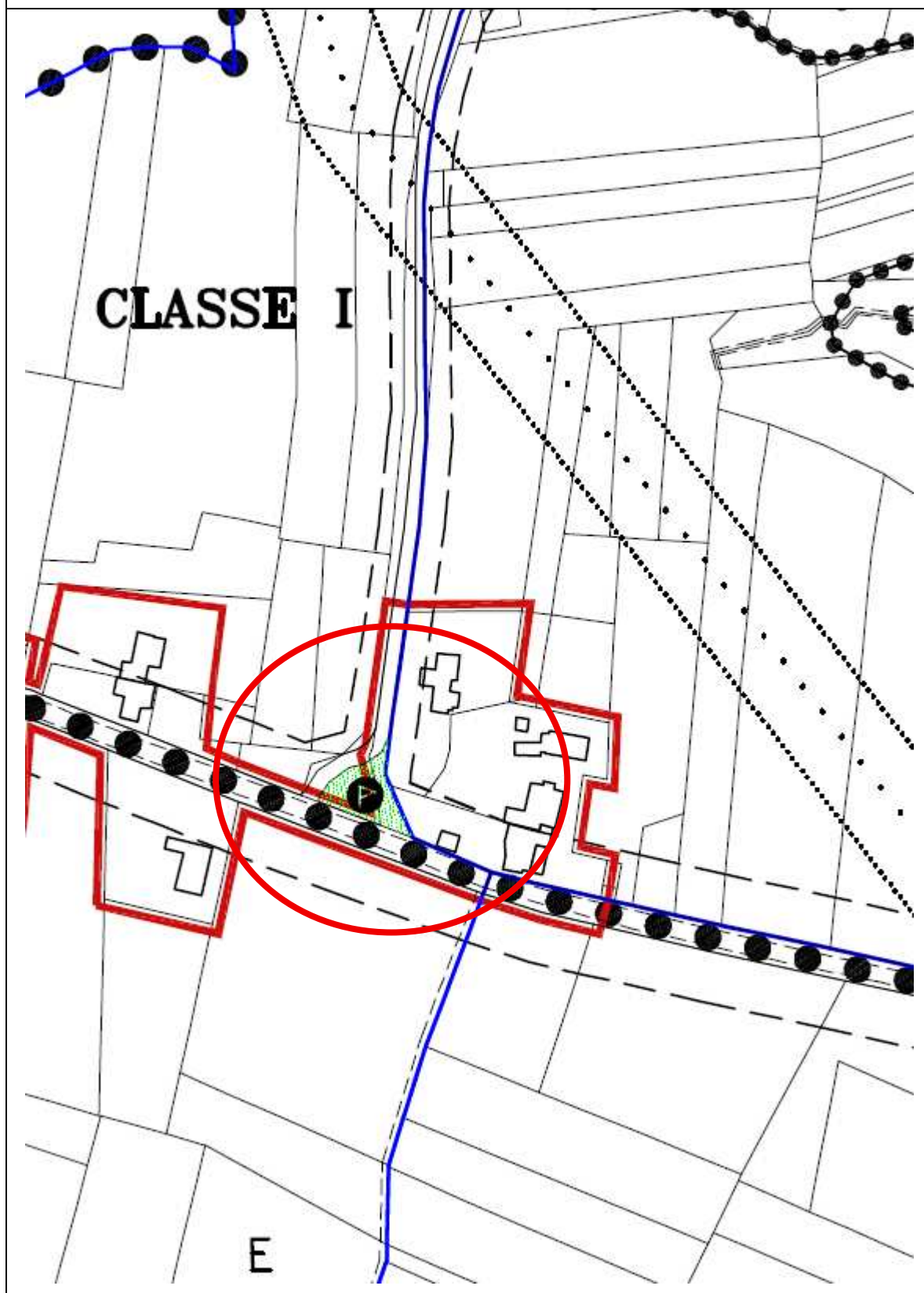
Lo strumento urbanistico vigente classifica erroneamente infatti come sedime stradale anche l'area a verde pubblico esistente, tale riconoscimento non comporta imposizioni di vincoli urbanistici in quanto non riguarda proprietà private bensì solo beni comunali.

Tale modificazione rientra nella procedura di cui all'art.17, comma 12, lettera b) della L.R.n.56/77 e s.m.i.(*gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale*), risulta compatibile altresì con quanto riportato nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 5 agosto 1998 n°12/PET nella quale si precisa che non costituiscono Variante al PRG gli adeguamenti di limitata entità delle aree destinate a infrastrutture , servizi e attrezzature di interesse generale sia in diminuzione che in aumento della superficie delle singole aree destinate dal Piano a pubblici servizi devono essere giustificate dallo stato di fatto come effettivamente si tratta nel caso oggetto del presente provvedimento e riguardano la Tavola n.4" Assetto Generale del Piano" in scala 1:5.000 e la Tavola n.5 "Sviluppo del Piano "in scala 1:2.000.

MODIFICA N.1 DEL P.R.G.C. VIGENTE (VARIANTE PARZIALE N. 11)
TAVOLA 4:–Aspetto Generale del Piano – (l'area interessata è indicata con un cerchio di colore rosso)



MODIFICA N.1 DEL P.R.G.C. VARIATO - TAVOLA 4:– Assetto Generale del Piano
– (l'area interessata è indicata con un cerchio di colore rosso)



INTEGRAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE

(ART. 19- 29)

Le parti inserite con la presente Variante non Variante sono riportate in **grassetto**

Art. 19° - Aree soggette a vincoli speciali

Nell'ambito del Piano Regolatore sono state individuate le seguenti aree soggette a vincoli speciali:

- a) aree per rispetto cimiteriale;
- b) fasce di arretramento da torrenti e rii di acque pubbliche;
- c) aree soggette a vincolo idrogeologico;
- d) aree soggette ai vincoli di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
- e) fasce di arretramento stradale;
- f) aree a verde privato vincolato;
- g) fasce di rispetto all'acquedotto;
- h) fasce di rispetto alla discarica esaurita;
- i) fascia di rispetto all'abitato;
- l) area di conoide attivo non protetta, in S. Antonino (P.A.I. - Deliberazione Autorità Bacino del Po n°1 del 11/05-1999).
- m) fasce di rispetto ai depuratori comunali esistenti**

Art. 29° -Tipi di intervento in aree soggette a vincoli speciali

a) Nell'area di rispetto cimiteriale, della profondità di m 150, non sono ammesse nuove costruzioni nè l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti, con l'osservanza dei disposti dell'art. 22°, oltrechè la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati. Considerata la vicinanza del concentrico sono vietate le colture arboree industriali.

L'area di rispetto suddetta si intenderà automaticamente ridotta, quando saranno perfezionate tutte le procedure autorizzative relative alla sua eventuale riduzione, ai sensi delle vigenti norme in materia.

b) Le fasce di rispetto dei fiumi, torrenti, e canali sono stabilite in m 100 per i corsi non arginati e in m 25 se arginati (art. 29 L.R. 56/77).

In tali fasce è vietata ogni nuova edificazione, oltrechè le relative opere di urbanizzazione. Sono ammessi percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato della natura e delle coltivazioni agricole.

Per la conservazione degli edifici esistenti valgono i disposti della precedente lettera a) fatta salva l'osservanza dei disposti della L.R. 45/89, qualora ricadano in aree vincolate per scopi idrogeologici.

Lungo le sponde dei corsi d'acqua esistenti nel territorio comunale valgono le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Sono parte integrante delle presenti norme i contenuti del "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali", adottato dal Comitato Istituzionale con Deliberazione n°26/97 del 11 dicembre 1997, approvato con D.P.C.M. in data 24 luglio 1998 e del "P.A.I." - Deliberazione Autorità Bacino del Po n°1 del 11/05-1999, ed in particolare si prescrive:

Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Nella Fascia A sono vietate:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni successive;
- l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;
- le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per una ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

Sono per contro consentiti:

- i cambi colturali;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

- le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio della vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui;
- la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia.

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

Fascia di esondazione (Fascia B)

Nella Fascia B il piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

Nella Fascia B sono vietati:

- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di vaso in area idraulicamente equivalente;
- l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;
- in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono per contro consentiti:

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dai dispositivi autorizzativi;
- gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art.38 del "P.A.I." - Deliberazione Autorità Bacino del Po n°1 del 11/05-1999, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art.19 bis.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n°225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del "P.A.I."

I programmi di previsione e prevenzione e i piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

In relazione all'art. 13 della Legge 24 febbraio 1992, n°225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della Legge 8 giugno 1990, n°142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli Organi tecnici dell'Autorità di bacino del fiume Po e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art.15 della Legge 24 febbraio 1992, n°225.

Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nella Fascia C.

Le caratteristiche che hanno determinato la delimitazione della Fascia C sono tali, per livello di cautela, da comprendere all'interno di esse la Classe II della Circolare regionale 7 LAP del 6 maggio 1996, con le limitazioni da questa previste.

Per i fabbricati esistenti in tale fascia e compresi in area agricola sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 26 delle presenti Norme di Attuazione.

L'area produttiva 2D3 è soggetta alle limitazioni di cui all'articolo 25, punto 2) delle presenti Norme di Attuazione.

c) Le aree a verde privato vincolato sono prive di indici planovolumetrici e sono inedificabili. Dovrà essere conservata l'attuale destinazione mediante il ripristino, ove necessario, delle sistemazioni verdi e delle alberature esistenti, con nuovi piantamenti.

d) Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico il cui perimetro è riportato integralmente nella tavola n. 4 al 5000 e parzialmente nella tavola n. 5 al 2000 del P.R.G., non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterare l'equilibrio idrogeologico; le opere ammesse dovranno in ogni caso rispettare le condizioni illustrate nel successivo art. 40° - "Norme particolari per le aree a rischio idrogeologico" per le varie categorie di aree: a) aree esondabili in casi di piene eccezionali; b) aree franose e potenzialmente dissestabili e aree con frane in atto; c) aree dissestabili; d) aree mediamente stabili.

Il rilascio del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. 09/08/1989 n. 45 e al successivo art. 39° "Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici".

e) Nelle aree relative a costruzioni soggette al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 circa le cose di interesse artistico e di pregio storico ed in quelle attigue, tutti gli interventi sono sottoposti al preventivo nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.

Nelle aree soggette ai vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 circa la protezione delle bellezze naturali, tutti gli interventi sono sottoposti al preventivo nulla-osta del Presidente della Giunta Regionale, a norma del D.P.R. 616/1977.

f) Nelle fasce di arretramento stradale a protezione dei nastri e degli incroci stradali, delle dimensioni indicate nel successivo articolo 30 al punto a), non sono ammessi interventi di nuova edificazione.

In quelle che ricadono in aree agricole, sono consentite installazioni di modesta entità destinate all'attività di servizio alla circolazione come, ad esempio, impianti di distribuzione di carburanti, anche dotati di contenute attrezzature di ristoro per gli utenti della strada, purché non interessino terreni e colture specializzate, irrigui e ad alta produttività.

Il piazzale di servizio dovrà essere separato dalla sede stradale mediante una fascia a verde di almeno m 2,00 ed è obbligatoria la realizzazione di una doppia immissione.

Agli impianti di distribuzione di carburante potranno essere annesse piccole auto-officine per il soccorso immediato.

Ai sensi del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n°32, con deliberazione del Consiglio comunale n°27 del 30 giugno 1998: - si conferma unicamente l'attuale area sulla quale è installato ed è in esercizio l'impianto di distribuzione carburanti, sulla strada provinciale Salmour-Fossano;

- Si individua la provinciale Salmour-Narzole come zona per un ulteriore insediamento, perché periferica e comunque facente parte del centro urbano.

La distanza minima da impianti esistenti dovrà essere di 500 metri, mentre per i nuovi impianti trasferiti da altri comuni la distanza minima da impianti esistenti dovrà essere di 5 chilometri.

Per la conservazione allo stato di fatto degli immobili esistenti valgono i disposti del precedente punto a).

Gli edifici rurali ad uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto di cui all'art.27 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, possono prevedere aumenti di volume non superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche fermo restando il rispetto dei parametri tecnici fissati dal piano; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria da salvaguardare.

g) La fascia di rispetto ai pozzi di presa dell'acquedotto è fissata in m 200 e per la conservazione degli edifici esistenti valgono i disposti della precedente lettera f) ultimo comma.

h) La fascia di rispetto alla discarica esaurita è fissata in m 150 e soggetta alle norme della precedente lettera b).

i) Nella fascia di rispetto all'abitato è vietata ogni costruzione ed è ammessa la coltivazione con le colture in atto all'adozione del P.R.G.C.

In tale fascia é stata individuata un'area contrassegnata con la sigla "PC" (Pubbliche Calamità), in prossimità della torre dell'acquedotto, facilmente collegabile con l'urbanizzazione primaria, per l'insediamento provvisorio di tendopoli e di roulottes, nonché di moduli abitativi e moduli sociali, così come richiesto dal Dipartimento della Protezione Civile (Circolare Prefettura di Cuneo n°3282/20.2 Gab. del 14 novembre 1997).

l) Nell'area di conoide attivo non protetta, in S. Antonino (P.A.I. - Deliberazione Autorità Bacino del Po n°1 del 11/05-1999) è tassativamente vietata ogni edificazione.

m) gli impianti pubblici di depurazione esistenti determinano una fascia di rispetto di mt.100 misurata dalla recinzione dell'impianto stesso ai sensi dell'art.26 della D.C.R. n.179-18293 del 2/11/2021.

L'area deve essere piantumata secondo le indicazioni del Comune e non è consentita l'edificazione di nuovi volumi, se non quelli necessari agli impianti stessi.

Sui fabbricati esistenti nella fascia di rispetto sono consentiti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con ampliamento del 20% del volume preesistente per adeguamento igienico-sanitario e/o funzionale-distributivo e sia compatibile con le altre prescrizioni cartografico-normative del PRGC.

ESTRATTO DELLE NORME DI
ATTUAZIONE
DEL P.R.G.C. VIGENTE
(ARTT. 19 e 29)

Art. 19° - Aree soggette a vincoli speciali

Nell'ambito del Piano Regolatore sono state individuate le seguenti aree soggette a vincoli speciali:

- a) aree per rispetto cimiteriale;
- b) fasce di arretramento da torrenti e rii di acque pubbliche;
- c) aree soggette a vincolo idrogeologico;
- d) aree soggette ai vincoli di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
- e) fasce di arretramento stradale;
- f) aree a verde privato vincolato;
- g) fasce di rispetto all'acquedotto;
- h) fasce di rispetto alla discarica esaurita;
- i) fascia di rispetto all'abitato;
- l) area di conoide attivo non protetta, in S. Antonino (P.A.I. - Deliberazione Autorità Bacino del Po n°1 del 11/05-1999

Art. 29° -Tipi di intervento in aree soggette a vincoli speciali

a) Nell'area di rispetto cimiteriale, della profondità di m 150, non sono ammesse nuove costruzioni nè l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti, con l'osservanza dei disposti dell'art. 22°, oltrechè la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati. Considerata la vicinanza del concentrico sono vietate le colture arboree industriali.

L'area di rispetto suddetta si intenderà automaticamente ridotta, quando saranno perfezionate tutte le procedure autorizzative relative alla sua eventuale riduzione, ai sensi delle vigenti norme in materia.

b) Le fasce di rispetto dei fiumi, torrenti, e canali sono stabilite in m 100 per i corsi non arginati e in m 25 se arginati (art. 29 L.R. 56/77).

In tali fasce è vietata ogni nuova edificazione, oltrechè le relative opere di urbanizzazione. Sono ammessi percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato della natura e delle coltivazioni agricole.

Per la conservazione degli edifici esistenti valgono i disposti della precedente lettera a) fatta salva l'osservanza dei disposti della L.R. 45/89, qualora ricadano in aree vincolate per scopi idrogeologici.

Lungo le sponde dei corsi d'acqua esistenti nel territorio comunale valgono le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Sono parte integrante delle presenti norme i contenuti del "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali", adottato dal Comitato Istituzionale con Deliberazione n°26/97 del 11 dicembre 1997, approvato con D.P.C.M. in data 24 luglio 1998 e del "P.A.I." - Deliberazione Autorità Bacino del Po n°1 del 11/05-1999, ed in particolare si prescrive:

Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Nella Fascia A sono vietate:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni successive;
- l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;
- le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per una ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

Sono per contro consentiti:

- i cambi colturali;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

- le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio della vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui;
- la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia.

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

Fascia di esondazione (Fascia B)

Nella Fascia B il piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

Nella Fascia B sono vietati:

- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di vaso in area idraulicamente equivalente;
- l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;
- in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono per contro consentiti:

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dai dispositivi autorizzativi;
- gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art.38 del "P.A.I." - Deliberazione Autorità Bacino del Po n°1 del 11/05-1999, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art.19 bis.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n°225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del "P.A.I."

I programmi di previsione e prevenzione e i piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

In relazione all'art. 13 della Legge 24 febbraio 1992, n°225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della Legge 8 giugno 1990, n°142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli Organi tecnici dell'Autorità di bacino del fiume Po e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art.15 della Legge 24 febbraio 1992, n°225.

Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nella Fascia C.

Le caratteristiche che hanno determinato la delimitazione della Fascia C sono tali, per livello di cautela, da comprendere all'interno di esse la Classe II della Circolare regionale 7 LAP del 6 maggio 1996, con le limitazioni da questa previste.

Per i fabbricati esistenti in tale fascia e compresi in area agricola sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 26 delle presenti Norme di Attuazione.

L'area produttiva 2D3 è soggetta alle limitazioni di cui all'articolo 25, punto 2) delle presenti Norme di Attuazione.

c) Le aree a verde privato vincolato sono prive di indici planovolumetrici e sono inedificabili. Dovrà essere conservata l'attuale destinazione mediante il ripristino, ove necessario, delle sistemazioni verdi e delle alberature esistenti, con nuovi piantamenti.

d) Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico il cui perimetro è riportato integralmente nella tavola n. 4 al 5000 e parzialmente nella tavola n. 5 al 2000 del P.R.G., non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterare l'equilibrio idrogeologico; le opere ammesse dovranno in ogni caso rispettare le condizioni illustrate nel successivo art. 40° - "Norme particolari per le aree a rischio idrogeologico" per le varie categorie di aree: a) aree esondabili in casi di piene eccezionali; b) aree franose e potenzialmente dissestabili e aree con frane in atto; c) aree dissestabili; d) aree mediamente stabili.

Il rilascio del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. 09/08/1989 n. 45 e al successivo art. 39° "Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici".

e) Nelle aree relative a costruzioni soggette al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 circa le cose di interesse artistico e di pregio storico ed in quelle attigue, tutti gli interventi sono sottoposti al preventivo nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.

Nelle aree soggette ai vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 circa la protezione delle bellezze naturali, tutti gli interventi sono sottoposti al preventivo nulla-osta del Presidente della Giunta Regionale, a norma del D.P.R. 616/1977.

f) Nelle fasce di arretramento stradale a protezione dei nastri e degli incroci stradali, delle dimensioni indicate nel successivo articolo 30 al punto a), non sono ammessi interventi di nuova edificazione.

In quelle che ricadono in aree agricole, sono consentite installazioni di modesta entità destinate all'attività di servizio alla circolazione come, ad esempio, impianti di distribuzione di carburanti, anche dotati di contenute attrezzature di ristoro per gli utenti della strada, purché non interessino terreni e colture specializzate, irrigui e ad alta produttività.

Il piazzale di servizio dovrà essere separato dalla sede stradale mediante una fascia a verde di almeno m 2,00 ed è obbligatoria la realizzazione di una doppia immissione.

Agli impianti di distribuzione di carburante potranno essere annesse piccole auto-officine per il soccorso immediato.

Ai sensi del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n°32, con deliberazione del Consiglio comunale n°27 del 30 giugno 1998: - si conferma unicamente l'attuale area sulla quale è installato ed è in esercizio l'impianto di distribuzione carburanti, sulla strada provinciale Salmour-Fossano;

- Si individua la provinciale Salmour-Narzole come zona per un ulteriore insediamento, perché periferica e comunque facente parte del centro urbano.

La distanza minima da impianti esistenti dovrà essere di 500 metri, mentre per i nuovi impianti trasferiti da altri comuni la distanza minima da impianti esistenti dovrà essere di 5 chilometri.

Per la conservazione allo stato di fatto degli immobili esistenti valgono i disposti del precedente punto a).

Gli edifici rurali ad uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto di cui all'art.27 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, possono prevedere aumenti di volume non superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche fermo restando il rispetto dei parametri tecnici fissati dal piano; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria da salvaguardare.

g) La fascia di rispetto ai pozzi di presa dell'acquedotto è fissata in m 200 e per la conservazione degli edifici esistenti valgono i disposti della precedente lettera f) ultimo comma.

h) La fascia di rispetto alla discarica esaurita è fissata in m 150 e soggetta alle norme della precedente lettera b).

i) Nella fascia di rispetto all'abitato è vietata ogni costruzione ed è ammessa la coltivazione con le colture in atto all'adozione del P.R.G.C.

In tale fascia é stata individuata un'area contrassegnata con la sigla "PC" (Pubbliche Calamità), in prossimità della torre dell'acquedotto, facilmente collegabile con l'urbanizzazione primaria, per l'insediamento provvisorio di tendopoli e di roulotte, nonché di moduli abitativi e moduli sociali, così come richiesto dal Dipartimento della Protezione Civile (Circolare Prefettura di Cuneo n°3282/20.2 Gab. del 14 novembre 1997).

l) Nell'area di conoide attivo non protetta, in S. Antonino (P.A.I. - Deliberazione Autorità Bacino del Po n°1 del 11/05-1999) è tassativamente vietata ogni edificazione.

RELAZIONE DI COERENZA CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

La Regione Piemonte con D.C.R. n° 233-35836 del 3 ottobre 2017 ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale, pubblicato sul B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, e quindi efficace dal giorno successivo. La deliberazione regionale ha stabilito che dall'approvazione del P.P.R. le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici e tali disposizioni sono contenute all'interno del piano paesaggistico regionale, in particolare nelle norme di attuazione all'articolo 3, comma 9, all'articolo 13, commi 11, 12 e 13, all'articolo 14, comma 11, all'articolo 15, commi 9 e 10, all'articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 18, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 8 e 9, all'articolo 26, comma 4, all'articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all'articolo 39, comma 9 e all'articolo 46, commi 6, 7, 8 e 9 nonché nel catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nelle schede relative a ciascun bene.

Le norme di attuazione del P.P.R. (articolo 46 - Adeguamento al P.P.R.) stabiliscono che gli enti che svolgono funzioni in materia di pianificazione (Province, Comuni, ecc.) conformano ed adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle disposizioni del P.P.R. entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione. Le stesse norme dispongono che dall'approvazione del P.P.R. i Comuni e le loro forme associate non possono adottare varianti generali o revisioni ai propri strumenti urbanistici che non siano comprensive dell'adeguamento. Inoltre dall'approvazione del P.P.R., anche in assenza di detto adeguamento, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del P.P.R. stesso.

La Regione con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R – Regolamento regionale recante "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr." ha emanato il Regolamento che disciplina le modalità di adeguamento dello strumento urbanistico al P.P.R. e la sua attuazione, nonché le modalità per la verifica di coerenza delle varianti apportate in assenza di detto adeguamento.

In particolare l'articolo 11 (Regime transitorio) del Regolamento n. 4/R, al comma 9 dispone che le modifiche al PRG non costituenti variante ai sensi dell'articolo 17 comma 12 della L.R. 56/1977 garantiscono il rispetto del PPR, che deve essere dimostrato attraverso una specifica relazione adeguatamente motivata allegata alla deliberazione del consiglio comunale che assume le modifiche.

Considerato che, come si è detto, ogni modifica dello strumento urbanistico, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del Piano Paesaggistico Regionale, si rende quindi necessario predisporre la presente relazione di coerenza della Variante con i contenuti del P.P.R.

Il Piano Paesaggistico Regionale disciplina la pianificazione del paesaggio relativa all'intero territorio regionale, improntata ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche.

Il P.P.R. detta previsioni costituite da indirizzi, direttive, prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici, nonché obiettivi di qualità paesaggistica, che nel loro insieme costituiscono le norme di attuazione, alle quali occorre fare riferimento nella verifica di coerenza della variante urbanistica con i contenuti del P.P.R.

La struttura del P.P.R. ha articolato il territorio regionale in macroambiti di paesaggio in ragione delle caratteristiche geografiche e delle componenti che permettono l'individuazione di paesaggi dotati di propria identità. Inoltre vengono individuati 76 ambiti di paesaggio i quali articolano il territorio in diversi paesaggi secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative. Il P.P.R. definisce per gli ambiti di paesaggio, in apposite schede e nei riferimenti normativi, gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi da perseguire.

Il territorio di Salmour ricade nell'ambito di paesaggio n. 59 (Pianalto della Stura di Demonte), al cui interno insistono le unità di paesaggio evidenziate nella Tavola P3.

Nell'ambito del quadro strutturale e dell'individuazione degli ambiti ed unità di paesaggio, il P.P.R. riconosce:

- le componenti paesaggistiche (riferite agli aspetti: naturalistico-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitario, morfologico-insediativo) evidenziate nella Tavola P4 e disciplinate dagli articoli delle norme di attuazione riferiti alle diverse componenti;
- i beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del D. Lgs. n. 42/2004, identificati nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, il quale contiene anche specifiche prescrizioni d'uso per gli immobili e le aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

La valutazione di coerenza delle modifiche proposte si articola nelle seguenti fasi:

- ricognizione (tramite web gis del portale regionale) dei valori paesaggistici individuati dal P.P.R. per le aree oggetto di modifica, specificando per ogni area: 1) le componenti paesaggistiche indicate nella Tavola P4 ed il riferimento agli articoli delle norme di attuazione che le disciplinano; 2) i beni paesaggistici individuati nella Tavola P2 e nel Catalogo; 3) gli elementi della rete di connessione paesaggistica individuati nella Tavola P5;
- valutazione di coerenza delle modifiche inserite con gli indirizzi, direttive, prescrizioni delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

La valutazione di coerenza si esprime nelle tabelle seguenti, da cui risulta che la modifica proposta è conforme ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale.

RICOGNIZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI INDIVIDUATI NELLE TAVOLE P2 E P4 DEL P.P.R. PER LE AREE OGGETTO DI VARIANTE		
ELENCO MODIFICHE	COMPONENTI PAESAGGISTICHE - Tav P4 (n° art. NdA del PPR e descrizione delle componenti)	BENI PAESAGGISTICI - Tav P2 (descrizione del bene tutelato)
1)Aggiornamento cartografia di Piano: adeguamento di porzioni di area destinata a infrastruttura pubblica (Capoluogo Via Paratino)	Art.31 Relazioni visive tra insediamenti e contesto SC1	Nessuna segnalazione
2)Aggiornamento cartografia di Piano: riconoscimento depuratori pubblici esistenti (Capoluogo)	Art.40 Morfologia insediativa: m.i. 10 Insediamenti rurali	Nessuna segnalazione
3)Aggiornamento cartografia di Piano: riconoscimento dell'accessoviabile esistente di Via del Vaj con la strada provinciale SP45 (Capoluogo)	Art.38 Morfologia insediativa: m.i 7 Aree di dispersione insediativa	Nessuna segnalazione

**RICOGNIZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA
INDIVIDUATI NELLA TAVOLA P5 DEL P.P.R. PER LE AREE OGGETTO DI VARIANTE**

Nel territorio comunale non sono presenti i seguenti elementi della rete di connessione paesaggistica: SITI UNESCO, SIC, ZSC, ZPS

**RICOGNIZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI INDIVIDUATI NEL CATALOGO DEL P.P.R.
PER LE AREE OGGETTO DI VARIANTE**

TIPOLOGIA DEI BENI	ELENCO DEI BENI
Prima parte: Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	Nel territorio comunale non sono presenti immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico
Seconda parte: Aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	La modifica apportata non interessa aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004

COERENZA DELLE MODIFICHE IN VARIANTE CON IL P.P.R.

AGGREGAZIONE DELLE MODIFICHE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO	VALUTAZIONE DI COERENZA CON INDIRIZZI, DIRETTIVE, PRESCRIZIONI DELLE NDA DEL PPR
1) Aggiornamento cartografia di Piano: Adeguamento della localizzazione di porzioni di area destinata a infrastruttura pubblica (Capoluogo Via Paratino).	La modifica consiste nell'aggiornamento cartografico del Piano nel Capoluogo Via Paratino. La modifica proposta consiste in un intervento di miglioramento della viabilità comunale esistente e come tale è coerente con le norme del PPR che interessano l'area in oggetto.
2) Aggiornamento cartografia di Piano: riconoscimento depuratori pubblici esistenti (Capoluogo)	La modifica consiste nell'aggiornamento cartografico del Piano riconoscendo l'effettivo stato di fatto attuale di due depuratori comunali esistenti in zona agricola mediante l'inserimento di specifica rappresentazione grafica e normativa. La modifica inserita non assume rilevanza a fini paesaggistici e ambientali e risultano coerenti perché si tratta di un mero riconoscimento dello stato di fatto attuale.
3) Aggiornamento cartografia di Piano: riconoscimento dell'accessoviabile esistente di Via del Vaj con la strada provinciale SP45 (Capoluogo)	La modifica consiste nell'aggiornamento della cartografia riconoscendo l'effettivo stato di fatto attuale dell'accesso viabile mediante l'inserimento di specifica rappresentazione grafica. La modifica inserita non assume rilevanza ai fini paesaggistici e ambientali e risulta coerente tenuto conto che non determina cambiamenti pianificatori in quanto non diverge nella sostanza da quanto già presente nel Piano e si tratta di un mero riconoscimento dello stato di fatto attuale.